

**Legge 4 agosto 1894, n. 397. Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio.**

(Gazz. Uff. , 5 settembre 1894, n. 209).

Art. 1. — Nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche.

Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli artt. 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche.

Art. 2. — Le associazioni, di cui all'art. 1, dovranno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento dal quale risultino:

- a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni;
- b) la natura ed estensione dei fondi medesimi;
- c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione;
- d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e pel riparto degli utili;
- e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti;
- f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente.

Il regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 113 della legge comunale e provinciale.

Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell'art. 3 della presente legge.

3. — Qualora le associazioni di cui all'art. 1 non abbiano rappresentanza regolarmente costituita, spetterà al sindaco del Comune riunire gli utenti.

Egualmente entro il termine di un mese, il sindaco provvederà alla convocazione delle associazioni che non avessero approvato il regolamento entro l'anno stabilito dall'art. 2.

In difetto provvederà d'ufficio il prefetto della provincia, a norma dell'art. 126 della legge comunale e provinciale.

Art. 4. — I regolamenti definitivamente stabiliti verranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del comizio agrario del circondano e della deputazione provinciale. La Giunta, non senza averne comunicati e precisati i motivi alle rappresentanze interessate e sulle repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse della comunione e dell'agricoltura.

È ammesso il ricorso al Ministero di Agricoltura e Commercio contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5. — Per garantire la retta amministrazione dei beni sociali ed assicurare la responsabilità degli amministratori, i regolamenti di cui all'art. 2 prenderanno norma dalle disposizioni degli artt. 140, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 comma 1° e 2°, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 265, 267, 268 e 269 della legge comunale e provinciale, in quanto sono applicabili alle operazioni contemplate nella legge presente. Tutti gli atti di amministrazione interna, per i quali è richiesta la carta bollata, saranno redatti in carta bollata da centesimi cinque.



Art. 6. — Contro le disposizioni contenute nel regolamento che si ritenessero lesive dei diritti dei singoli soci o utenti o di chiunque possa eventualmente averne, in quanto alla esistenza, estensione, entità e limiti dei diritti medesimi, potranno gli interessati sporgere ricorso avanti le Giunte d'arbitri istituite dalla legge 24 giugno 1888, n. 5489, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento.

È ammesso ricorso innanzi alle rispettive Corti d'appello contro le decisioni delle Giunte nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 10 della legge sopra citata.

Art. 7. — Su ricorso degli interessati l'autorità, da cui fu approvato il regolamento, provvederà a modificarlo in conformità dei giudicati delle Giunte d'arbitri e delle Corti d'appello di che all'articolo precedente.

Qualunque successiva variazione ai regolamenti ed agli statuti potrà farsi dalle associazioni su domanda di un terzo almeno dei soci e sarà approvata con le forme e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Art. 8. — Alla formazione dei ruoli di contribuenza ed alla esazione dei contributi sociali, per le associazioni costituite in enti morali, ai termini della presente legge, si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati alla Giunta d'arbitri, e contro la decisione della medesima, è ammesso il ricorso alla Corte d'appello nei limiti designati dall'art. 6 della presente legge.

Art. 9. — Il Ministro di Agricoltura e Commercio presenterà ogni triennio ai due rami del Parlamento una relazione sommaria sull'andamento e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente legge.

Art. 10. — Quando nello stesso Comune esistono associazioni della natura di quelle indicate nell'art. 1 con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli art. 1 e 2 della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purché la fusione sia domandata da due terzi degli associati.

Art. 11. — L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, avrà luogo di pieno diritto a favore degli utenti, in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune.

Art. 12. — Quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo in pro di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà collettiva con obbligo di costituirsi in associazione ai termini della presente legge.

Art. 13. — Nei terreni montuosi, non suscettibili di miglior coltura e soverchiamente frazionati, sarà in facoltà del Governo, su domanda degli interessati, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato, di sospendere l'applicazione della legge 24 giugno 1888, n. 5489.